



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Reg.-

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC)-Approvazione Regolamento, Piano Finanziario e Tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2014.-

ADUNANZA DEL 30 settembre 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **trenta** del mese di **settembre** in Ariano Irpino nella Sala Consiliare "Giovanni Grasso", su invito diramato dal Presidente in data **23 settembre 2014 prot. n° 18108**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di **prima convocazione**.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Antonio Della Croce

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.16 come segue:

CONSIGLIERI	pres.	ass.	CONSIGLIERI	pres	Ass
Gambacorta Domenico	si		Lo Conte Francesco	si	
Mazza Emerico Maria		si	Stefania Li Pizzi	si	
Tiso Daniele	si		Caso Michelino	si	
Giuseppe Corsano	si		Grasso Carmine	si	
Pannese Sara	si		Grasso Carmela	si	
Nisco Claudio	si		La Vita Giovanni	si	
Patrizia Savino	si		Ciasullo Alessandro	si	
Della Croce Antonio	si		Santosuosso Antonio	si	
Federico Puorro	si				

Partecipa il Segretario Generale, dr.ssa Monica Cinque, incaricato della redazione del verbale.

Alle ore 20,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.16 valido per poter legalmente deliberare.

Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno: **Imposta Unica Comune (IUC) –Approvazione Regolamento Piano Finanziario e Tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2014.-**

Al riguardo, riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 27 gennaio 2003.

Entra il Consigliere Mazza ore 20,10-Presenti n.17

Esce il Consigliere La Vita ore 21,16 –Presenti n.16

O M I S S I S

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (*imposta municipale propria*)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (*tributo servizi indivisibili*)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (*tributo servizio rifiuti*)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

che l'articolo 4 comma 12-quater del Decreto Legge n° 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89 ;

che per "argomenti" dei commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- *commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)*
- *commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)*
- *commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)*
- *commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)*

che, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*

2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*

3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO

il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

che l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

che l'articolo 1, comma 688, della legge n° 147/2013 così recita ... *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento Interbancari e postali ... il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato rispetto alla TASI"*

il Decreto Ministero dell'Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 ;

RITENUTO

che trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per due delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono stabiliti entro il 16 della mensilità di scadenza (*essendo equiparati ai termini previsti per i versamenti unitari delle imposte, come disciplinati dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997*), che anche i termini della terza componente "TARI" debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza entro il 16 del mese di scadenza, stante la disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n° 241 del 1997 - Termini di versamento dispone . 1. *Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.*

che analoga riflessione per quanto riguarda il versamento dell'imposta entro l'annualità di scadenza e quindi, trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per 2 delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono entro l'annualità d'Imposta, si ritiene che anche i termini della terza componente "TARI" debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza entro l' annualità d'imposta

ACQUISITO

Il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sul Regolamento TARI.

il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile del Dirigente Area Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000

Con votazione palese nominale che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti: 16

Voti favorevoli: 16

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento IUC - componente TARI , *che forma parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato A)*
- 3) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014, *che forma parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato B)*

- 4) di approvare la definizione dei coefficienti per le utenze domestiche e non domestiche e le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto *che forma parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato C)*
- 5) di disporre che le scadenze per il versamento delle rate TARI per l'anno 2014 siano le seguenti:
- *prima rata: entro il 16 novembre 2014*
 - *seconda rata: entro il 16 gennaio 2015*
 - *terza rata: entro il 16 marzo 2015*
 - *quarta ed ultima rata: entro il 16 maggio 2015*
 - *pagamento in un'unica soluzione: entro il 16 novembre 2014*
- 6) di disporre che le scadenze per il versamento delle rate TARI per l'anno 2015 siano le seguenti:
- *prima rata: entro il 16 giugno 2015*
 - *seconda rata: entro il 16 agosto 2015*
 - *terza rata: entro il 16 ottobre 2015*
 - *ed ultima rata: entro il 16 dicembre 2015*
 - *pagamento in un'unica soluzione: entro il 16 giugno 2015*
- 7) di disporre che le scadenze di cui al punto 6, resteranno valide, in assenza di formale modifica, anche per gli anni seguenti.
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che à il seguente risultato:

Presenti e votanti: 16

Voti favorevoli: 16

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Finanziaria a norma dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime, sulla presente e relativi allegati, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico- contabile della presente deliberazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

f.to Dr. Generoso Ruzza

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Antonio Della Croce

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Monica Cinque

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suestesa deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal _____

Ariano Irpino, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



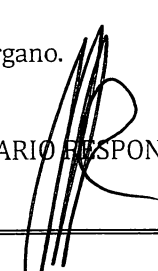
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)
- ☐ è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo. (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)

Ariano Irpino, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG. _____ DAL
_____ AL _____.

ARIANO IRPINO, Lì _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



**CITTA' DI ARIANO IRPINO**

Provincia di Avellino

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**Regolamento componente "TARI"***(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)*

23 settembre 2014

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 7. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 8. Costo di gestione
- Art. 9. Determinazione della tariffa
- Art. 10. Articolazione della tariffa
- Art. 11. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 13. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16. Scuole statali
- Art. 17. Tributo giornaliero
- Art. 18. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 21. Ulteriori detrazioni
- Art. 22. Riduzioni per la raccolta differenziata
- Art. 23. Riduzioni per avvio al riciclo rifiuti speciali assimilati
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Poteri del Comune
- Art. 29. Accertamento
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Riscossione
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 34. Somme di modesto ammontare
- Art. 35. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 37. Clausola di adeguamento
- Art. 38. Disposizioni transitorie

Allegati

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche

Allegato B: sottocategorie utenze non domestiche

Allegato C: classificazione rifiuti ed assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

Allegato D: compostaggio domestico

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina la componente "TARI", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dall'articolo 1, *commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.*, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della citata Legge n° 147 del 27.12.2013 (*Legge di stabilità 2014*) e *ss.mm.ii.*
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, *lett. a)*, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, *comma 2*, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
 - b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;*
 - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
 - d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
 - e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
 - f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.*



TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali: le strutture, comunque denominate ed esistenti in qualsiasi specie di costruzione, stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e catastali.*
 - b) *aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, nonché le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.*
 - c) *utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze ;*
 - d) *utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Anche in assenza di quanto al comma 3), costituisce presunzione semplice di attitudine di produzione di rifiuti la presenza di arredo, mobilio o macchinari.
5. L'assenza di quanto al precedente comma 4) dovrà essere inizialmente autocertificato.
6. L'Ente potrà sottoporre a verifica tale autocertificazione mediante accesso diretto e verifica presso gli immobili.
7. Il distacco o la sospensione di tutte le utenze deve essere inizialmente documentato dal contribuente nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI e si presume continua per gli anni a seguire.
8. L'Ente procederà a controllare con gli enti erogatori di servizi pubblici la perdurante presenza della condizione di cui al punto 7).
9. L'assenza di entrambe le condizioni di cui ai precedenti comma 3) e 4) comporta comunque l'applicazione della tariffa della categoria 3) dell'allegato A) ridotta del 70 %.
10. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica.
11. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
12. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 4. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, *persona fisica o giuridica*, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica

obbligazione tributaria.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori o detentori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di utilizzi inferiori a i sei mesi ma non riconducibili ad un utilizzo temporaneo (*come nell'ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre*) la soggettività passiva è in capo all'utilizzatore per l'intera durata.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni (*Amministratore*) è responsabile del versamento (*e del connesso obbligo di presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione e cessazione, sia le aree ad uso comune che per quelle ad uso esclusivo*) del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte.

Articolo 5. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;

c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa

d) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;

g) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;

i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli

l) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- sono escluse dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*
- sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato del presente regolamento.*

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;*
- sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzino e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.*

4. Sono, altresì, escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) gli immobili comunali

5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi,

IUC – regolamento componente tari

oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

1. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali legnaie, fienili e simili utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, come sopra specificato.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% detassazione
Autofficine meccaniche per riparazione veicoli (auto, moto, macchine agricole, etc.)	40 %
Autofficine di elettrauto	30 %
Officine di autocarrozzerie	40 %
Officine meccaniche generiche (macchine utensili, tornitori, saldatori, ecc.)	40%
Officine riparazioni pneumatici	20 %
Falegnamerie	20 %
Laboratori fotografici	15 %
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiologici, studi medici, farmacie, studi veterinari (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/78)	20 %
Tipografie e stamperie	30 %
Tintorie e lavanderie	20 %
Distributori di carburante	20 %
Marmisti	40 %
Idraulici	30 %
Officine di carpenteria metallica	40 %
Elettricisti, Riparatori elettrodomestici, TV, computer, ecc.	20 %
Macelleria	20 %
Estetista, parrucchiera	15 %

Per eventuali attività non sopra considerate si applica il 15 %.

Dal calcolo della superficie soggetta a riduzioni devono essere esclusi i locali adibiti a vendita, uffici, mense, spogliatoi e servizi.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:

a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

La dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegandone i relativi formulari attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate

4. Ai fini dell'immediata fruizione dei benefici di cui ai commi precedenti, fermi gli altri adempimenti ivi compresa la dichiarazione nei termini di legge, quanto sopra richiesto deve essere presentato nei seguenti termini:

a) entro 90 giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione del presente regolamento, per le attività in essere alla medesima data;

b) entro 90 giorni dalla data di inizio attività per quelle avviate successivamente.

Articolo 7. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione, *tra Comuni e Agenzia delle Entrate*, delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (*categorie catastali A, B e C*) e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (*ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature*) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà, *dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*, pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Statuto del contribuente*).

4. In particolare, sino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- *per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, rispostigli, soffitte, bagni, scale ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni ...);*
- *per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;*
- *mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese;*

Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti opportunamente integrate con tutti gli elementi utili e necessari per l'applicazione della stessa, anche tramite apposite richieste presentate agli utenti.

5. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (*categorie catastali C e D*) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene

conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o assimilabili e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3 dell'allegato c), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili

L'esclusione dei magazzini può operare solo con riferimento a quelli connessi ad aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili.

Restano quindi escluse i magazzini funzionalmente collegati ad aree di produzione di rifiuti speciali assimilati o di rifiuti speciali assimilabili anche se non assimilati.

9. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



TITOLO III – TARIFFE

Articolo 8. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 9. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

Articolo 10. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

4. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, *allegato 1*, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Articolo 11. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno di cessazione degli stessi, purché debitamente e tempestivamente dichiarati.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

5. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Articolo 12. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 13. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.

2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
Oltre	250	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 14. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, *allegati 1*, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 16. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti esclusiva mente delle istituzioni scolastiche statali (*scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica*) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31*).

Articolo 17. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, *ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare*, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50 %.

4. E' facoltà del contribuente chiedere il pagamento annuale del tributo.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per *attitudine quantitativa e qualitativa* a produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento ad delle riduzioni per le *utenze domestiche* e per le utenze non stabilmente attive .

8. L'Ente introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

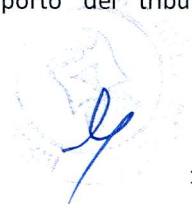
9. Alla TARI giornaliera si applica il tributo provinciale.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

18. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti *tenuti* a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e *delle aree assoggettabili* al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla *provincia* sull'importo del tributo comunale.



TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Articolo 19. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- *Abitazioni con unico occupante: **riduzione del 30 %**;*
- *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell'anno solare: **riduzione del 30 %**;*
- *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell'anno solare soggetto dell'agevolazione: **riduzione del 30 %**;*
- *fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione del 30 %***

Articolo 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 21. Ulteriori riduzioni

1. Sono previste in aggiunta, con imputazione sul ruolo TARI, le seguenti ulteriori riduzione della quota fissa e variabile:

- *attività agrituristiche con massimo 50 posti pranzo: **riduzione del 30 %***
- *esercizi commerciali e pubblici esercizi che procederanno ad eliminare le "slot machine": **riduzione del 30 %***
- *utenze censite in anagrafe in Contrada Difesa: **esenzione totale fino al completamento della bonifica della discarica denominata "Difesa Grande"**.*

Le suddette sono riconosciute previa presentazione autocertificazione, con riserva di controllo da parte dell'Ente.

Articolo 22. Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5 % della quota variabile.

La riduzione, che non può in ogni caso eccedere la summenzionata quota variabile, è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo.

La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione.

La mancanza di adeguati spazi (*giardini, orti ...*) per la pratica dell'auto - compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione.

L'autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione.

L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

2. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine del 31 ottobre.

3. La riduzione spetta solo ed esclusivamente alle condizioni fissate nell'allegato d).

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 23. Riduzioni per avvio al riciclo rifiuti speciali assimilati

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le seguenti modalità:

La riduzione è riconosciuta a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante presentazione della quarta copia del formulario debitamente controfirmata e datata o altro documento equipollente.

Le riduzioni sono le seguenti:

% di rifiuti avviati al recupero	% di riduzione
Se avviano al recupero almeno il 20 % del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	2 %
Se avviano al recupero almeno il 40 % del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	4 %
Se avviano al recupero almeno il 60 % del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	6 %
Se avviano al recupero almeno l' 80 % del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	10 %

b) Per recupero si intende, ai sensi dell'Articolo 183, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C della parte IV del suddetto decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

La riduzione è riconosciuta, sulla base di apposita istanza annuale con allegata la documentazione di cui al comma 1, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque non oltre la data di presentazione della dichiarazione.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40 %, per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso alla proprietà privata al contenitore (indifferenziato) più vicino.

Sono esclusi dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

Tale riduzione non spetta per le utenze situate nelle zone servite dal sistema di raccolta cd "porta a porta".

2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni ne sarà applicata una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati nel presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo possono presentare la dichiarazione immediatamente e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

4. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);*
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);*
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;*
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ente, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)*
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata*

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti *a)*, *b)* fa fede la data di invio.

8. L'assenza di uno dei suddetti elementi rende infedele la dichiarazione.

9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 28. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di mancata designazione esso coincide con il Dirigente del Servizio Tributi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 29. Accertamento

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento generale delle entrate comunale.

Articolo. 30 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30 % di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Articolo 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale "centralizzato" oppure con modello F24

Articolo 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso di interesse legali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 34. Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue inferiori ad € 12,00.

Il tributo giornaliero non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad € 5,00.

Articolo 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa di riferimento ed al vigente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 38. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Categorie	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e Teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni e commercio all'ingrosso
7	Alberghi con ristoranti
8	Alberghi senza ristoranti
9	Case di cura e riposo/casa circondariale
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli e commercio al dettaglio
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste - Locali di trattenimento e svago - sale giochi
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B

SOTTOCATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Sottocategoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del pre - obbligo pubbliche
Scuole del pre- obbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Sottocategoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Sottocategoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Sottocategoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Sottocategoria 5 - Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Sottocategoria 6 - Esposizioni, autosaloni e commercio all'ingrosso



Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Sottocategoria 7 - Alberghi con ristorante

Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante) agriturismo con ristorante e pernottamento

Sottocategoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Sottocategoria 10 - Ospedali

Ospedali

Sottocategoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie funebri
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Commercio elettronico on line
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Sottocategoria 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati

Sottocategoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli e commercio al dettaglio

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie

Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti

Sottocategoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali

Sottocategoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato

antiquariato
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita

Sottocategoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari Aree scoperte in uso Banchi di beni non alimentari Centro tatuaggi

Sottocategoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Sottocategoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Marmista
Riparatori elettrodomestici e simili
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine Carrozzerie Elettrauto Officine in genere Aree scoperte in uso

Sottocategoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Sottocategoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria, pizzeria da asporta e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbitrici, vetrerie)

Sottocategoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti

Rosticcerie Trattorie

Friggitorie

Selfservice

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo senza pernottamento

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Sottocategoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie

Mense popolari Refettori in genere Mense

Birrerie

Osterie senza cucina

Hamburgerie

Sottocategoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie senza produzione

Pasticcerie senza produzione

Sottocategoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolciumi in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Sottocategoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste, locali di trattenimento e svago e sale giochi

Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.

Sottocategoria 27 - Orto frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Sottocategoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Sottocategoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari Aree scoperte in uso Banchi di generi alimentari

Sottocategoria 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to be an official seal or stamp of an authority.

ALLEGATO C

Classificazione rifiuti ed assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

Art. 1. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 ce;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e ss.mm.ii..

Art. 2. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 2, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente regolamento, purché rispettino ambedue le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della Delibera Cd. del 27 Luglio 1984, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nella tabella di seguito denominata "Rifiuti speciali assimilati agli urbani".
 - b) rispettino, nei tempi indicati, la soglia quantitativa di produzione complessiva annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali secondo le indicazioni del vigente Regolamento di gestione dei rifiuti (Delibera Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio

Comunale, n° 07 del 31/10/2014);

2. I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di "manutenzione del verde" a seguito dell'attività effettuata su aree pubbliche o private del Comune, purché conferiti presso le stazioni di raccolta comunali, non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al precedente comma 1 lettera b).
3. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente regolamento, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni, purché rispettino le seguenti condizioni:
 - a) siano classificati con codice CER 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER;
 - b) siano conferiti in quantità non superiore a due metri cubi/anno per unità immobiliare, presso stazioni ecologiche attrezzate".
4. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all'art. 2 comma 5 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - f) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;
 - g) la spazzatura;
 - d) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) di detto decreto.

Qualora non sia possibile lo smaltimento, per incenerimento o in discarica, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 3 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
 - a) i rifiuti speciali di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui alla lett. b) del medesimo comma;
 - b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
 - e) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
 - d) i rifiuti speciali pericolosi;
 - e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, ..., ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo 3 comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
 - f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 151 del 25 luglio 2005;
 - g) i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, regolamentati dal D.lgs n. 182 del 24 giugno 2003;
 - h) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009.

2. produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) *le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*

b) *il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,*

e) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*

d) *i rifiuti radioattivi;*

e) *i materiali esplosivi in disuso;*

f) *le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;*

g) *i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- *le acque di scarico;*

- *i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*

- *le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;*

- *i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.*

Art 5. Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- *rifiuti di carta, cartone e similari;*

- *rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*

- *imballaggi primari*

- *imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;*

- *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*

- *sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*

- *accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*

- *frammenti e manufatti di vimini e sughero,*

- *paglia e prodotti di paglia;*

- *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*

- *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*

- *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*

- *feltri e tessuti non tessuti;*

- *pelle e simil - pelle;*

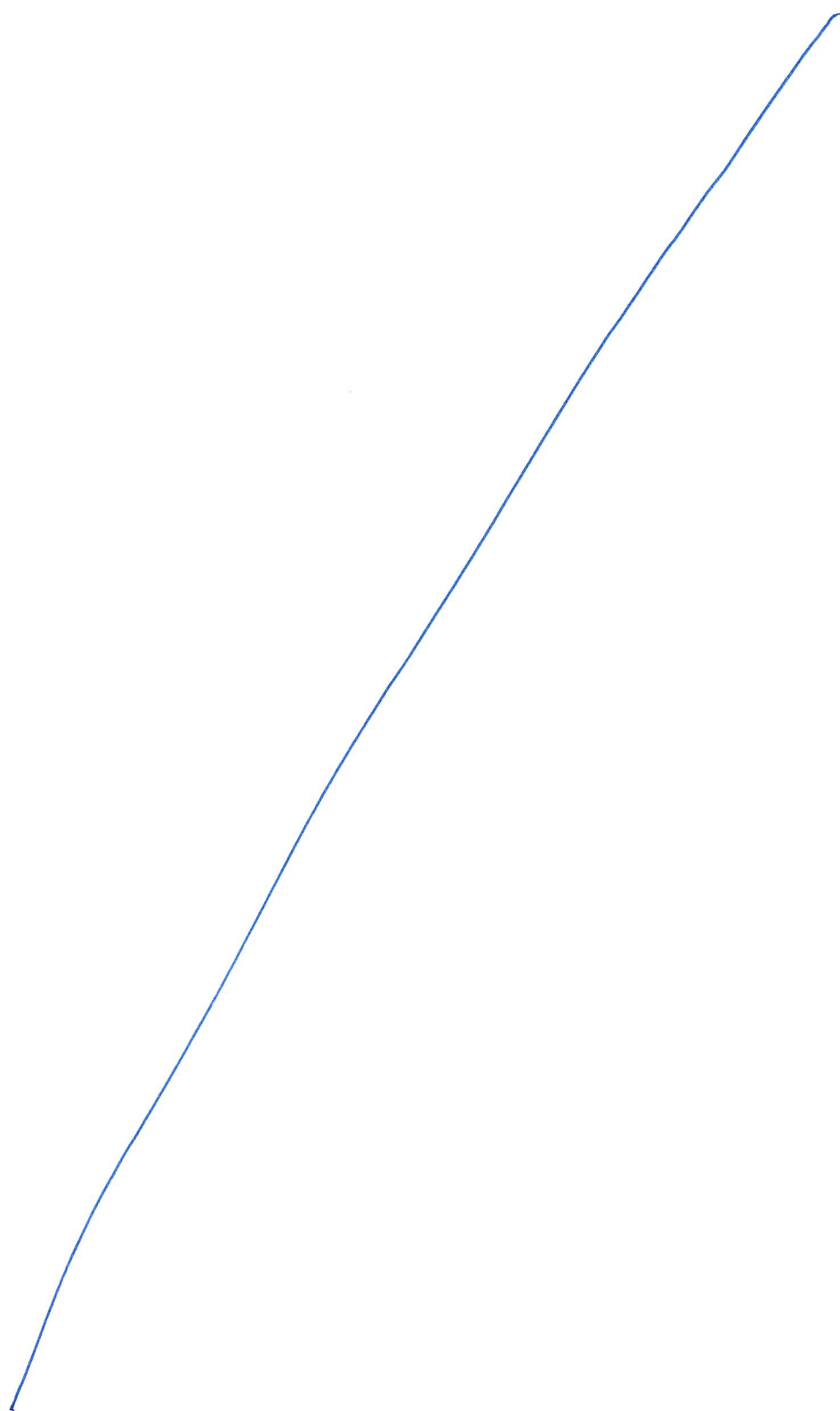
- *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*

- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978. n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Si riporta il dettaglio ed indicazioni puntuali come da deliberazione del Comitato interministeriale del 27/07/1984



**Tabella A (art. 3, comma 1, lett. a)
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
1	imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.	15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	01	01	imballaggi in carta e cartone
		15	01	02	imballaggi in plastica
		15	01	03	imballaggi in legno
		15	01	04	imballaggi metallici
		15	01	05	imballaggi in materiali compositi
		15	01	06	imballaggi in materiali misti
		15	01	07	imballaggi in vetro
		15	01	09	imballaggi in materia tessile.
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	01	carta e cartone
		20	01	02	vetro
		20	01	39	plastica
		20	01	40	metallo

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
2	frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.	03			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
		03	01		rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
		03	01	01	scarti di corteccia e sughero
		03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
		03	03		rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
		03	03	01	scarti di corteccia e legno
		03	03	08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	02		legno, vetro e plastica
		17	02	01	legno
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
3	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle.	04			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
		04	01		riifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
		04	01	09	riifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
		04	02		riifiuti dell'industria tessile
		04	02	09	riifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
		04	02	21	riifiuti da fibre tessili grezze
		04	02	22	riifiuti da fibre tessili lavorate
		15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	01		imballaggi (compresi i riifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	01	09	imballaggi in materia tessile
		15	02		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
		15	02	03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	10	abbigliamento
		20	01	11	prodotti tessili

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
4	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	03		prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
		07			RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
		07	02		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
		07	02	13	rifiuti plastici
		08			RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
		08	04		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
		08	04	10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
		09			RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
		09	01		rifiuti dell'industria fotografica
		09	01	10	macchine fotografiche monouso senza batterie
		09	01	12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	12			RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
		12	01		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
		12	01	05	limatura e trucioli di materiali plastici
		16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		16	03		Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	02		legno, vetro e plastica
		17	02	02	vetro
		17	02	03	plastica
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	39	plastica

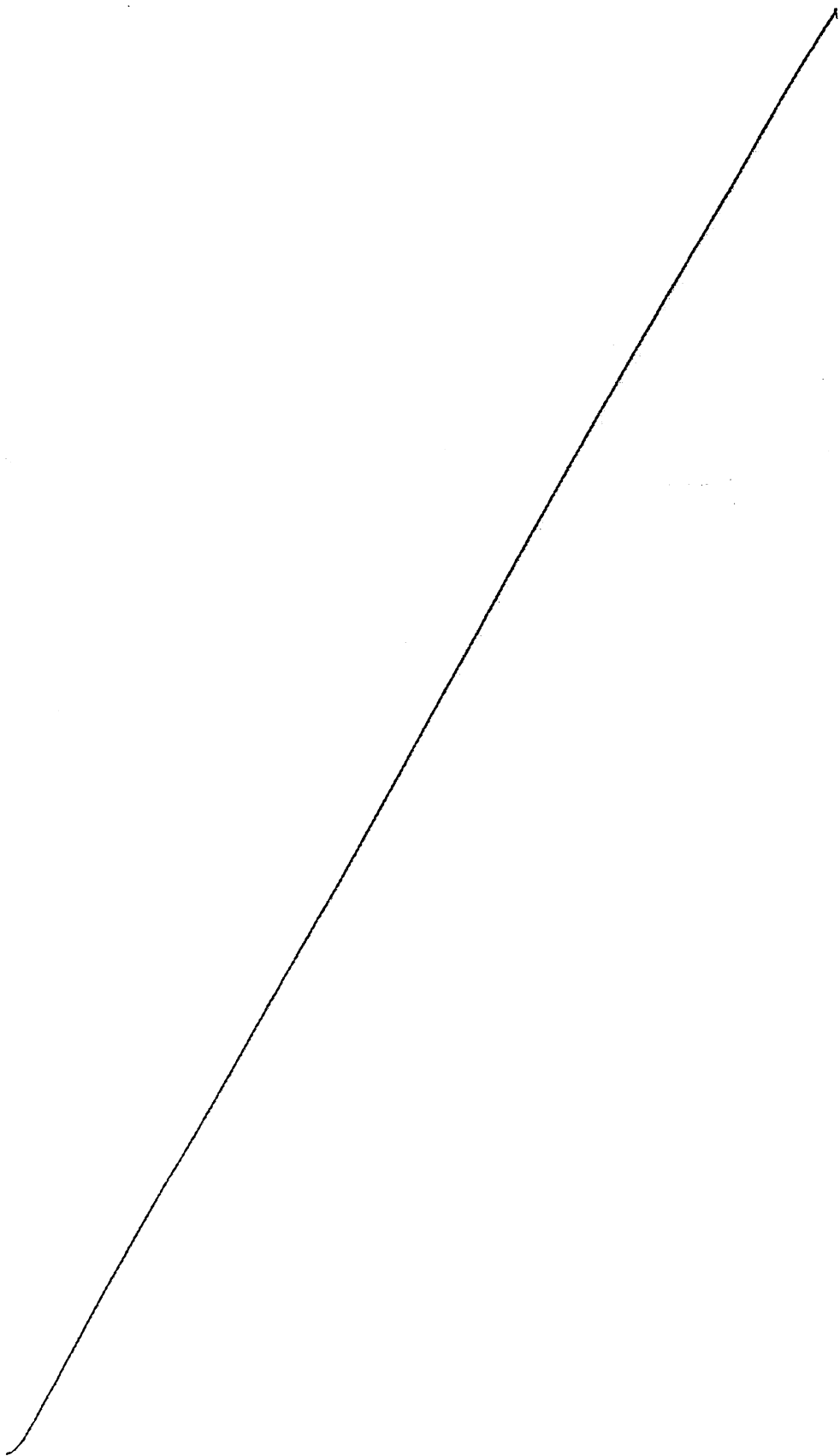
Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
6	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.	10			RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
		10	12		rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
		10	12	06	stampi di scarto
7	manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	10	rifiuti metallici
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	04		metalli (incluse le loro leghe)
		17	04	05	ferro e acciaio
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	40	metallo
8	nastri abrasivi.	12			RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
		12	01		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
		12	01	17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

M

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
9	cavi e materiale elettrico in genere.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	04		metalli (incluse le loro leghe)
		17	04	01	rame, bronzo, ottone
		17	04	02	alluminio
		17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	01	40	metallo
10	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.	09			RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
		09	01		rifiuti dell'industria fotografica
		09	01	07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
		09	01	08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	03	scarti di tessuti vegetali
		02	03		rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
		02	03	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	05		rifiuti dell'industria lattiero-casearia
		02	05	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	06		rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
		02	06	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	07		rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
		02	07	01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
		02	07	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20	02		rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
		20	02	01	rifiuti biodegradabili
		20	03		altri rifiuti urbani
		20	03	02	rifiuti dei mercati
12	rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere).	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	03		altri rifiuti urbani
		20	03	07	rifiuti ingombranti



Allegato D

Compostaggio Domestico

Per frazione organica compostabile si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc.

1. L'utente è tenuto:

- a reimpiegare in proprio il materiale prodotto dalla struttura del compostaggio;
- a liberare l'Ente Gestore da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
- si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.

2. L'Ente è tenuto:

- a riconoscere l'agevolazione prevista dal Regolamento di applicazione della tariffa;
- a verificare eventuali irregolarità connesse con la convenzione in oggetto.

3. Sono escluse dalla previsione di agevolazione tariffaria:

- le utenze non domestiche;
- le utenze domestiche che non dispongono di un'area idonea privata non pavimentata.

4. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree dichiarate mediante autocertificazione nel modulo di adesione.

5. L'utente che intenda aderire al compostaggio deve autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio utilizzando l'apposito modulo.

6. L'utente che intenda aderire al compostaggio, dopo l'attivazione del servizio di ritiro domiciliare della frazione organica dei RU dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la biopattumiera data in dotazione dall'Ente del servizio.

7. Il personale dell'Ente Gestore o personale con delega del medesimo, in accordo con l'Amministrazione comunale, sottoporà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'esistenza dei presupposti che diano diritto a beneficio tariffario.

8. L'utente che intenda interrompere la pratica del compostaggio domestico dovrà comunicarlo all'Ente gestore mediante domanda in carta semplice da consegnare direttamente all'incaricato dell'Ente presso il Comune di residenza riconsegnando l'eventuale compostiera data in comodato gratuito; l'utente potrà usufruire del servizio di raccolta del rifiuto umido e del vegetale a partire dal giorno stesso di invio della comunicazione dopo aver ritirato l'attrezzatura per la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti.

9. Qualora l'utente si trovi a dover smaltire notevoli quantità della frazione vegetale (*erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.*) potrà farlo solamente attraverso i CRM, oppure se non ancora attivato o se impossibilitato al trasporto, potrà richiedere il ritiro su chiamata.





COMUNE DI ARIANO IRPINO

**PIANO FINANZIARIO 2014
(DPR 27/4/1999, N. 158)**



SINTESI NORMATIVA

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e basata su due presupposti impositivi :

- *uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore*
- *l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.*

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- *commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)*
- *commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)*
- *commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)*
- *commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI*

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

649. *Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2,3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1

660. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*

2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*

3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i*

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. ... *Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento Interbancari e postali ... il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato rispetto alla TASI.*

690. *La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

691. *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

Trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per due delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono stabiliti entro il 16 della mensilità di scadenza (essendo equiparati ai termini previsti per i versamenti unitari delle imposte, come disciplinati dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997), si ritiene che anche i termini della terza componente "TARI" debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza entro il 16 del mese di scadenza

Infatti l'articolo 18 del decreto legislativo n° 241 del 1997 - Termini di versamento dispone . *1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.*

Analoga riflessione per quanto riguarda il versamento dell'imposta entro l'annualità di scadenza e quindi, trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per 2 delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono entro l'annualità d'Imposta, si ritiene che anche i termini della terza componente "TARI" debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza entro l' annualità d'imposta

2 - Obiettivi

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

É quindi necessario partire dagli obiettivi che l'Ente si pone.

Dalla relazione di inizio del mandato sindacale, tali obiettivi sono i seguenti:

Ambiente ed igiene urbana

1. *Tutela dell'ambiente.*
2. *Estensione della raccolta "porta a porta" in tutto il perimetro urbano.*
3. *Eliminazione dei cassonetti.*
4. *Adeguate campagna d'informazione, di sensibilizzazione ed educazione al rispetto dell'ambiente*
5. *Adeguate gestione dei rifiuti*
6. *Innalzamento percentuale della differenziata dall'attuale 35% al 45% entro il primo semestre del 2015.*
7. *Realizzazione punti di raccolta adeguatamente protetti e mitigati, prevedendo controlli da parte di personale qualificato e/o impianti di video sorveglianza nei punti più sensibili per le zone non servite.*
8. *Realizzazione di una grande isola ecologica da ubicare a sud di Ariano, per il conferimento di rifiuti ingombranti.*
9. *Impegno di controllo del territorio*
10. *Messa in sicurezza della discarica di Difesa Grande*
11. *Attivazione Sogesid, Società in house del Ministero dell'Ambiente, per eventuale procedura in danno del soggetto gestore Asidev srl in caso di ulteriori ritardi della bonifica del sito.*

• Obiettivo d'igiene urbana

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società affidataria comune con frequenza giornaliera, per sei giorni su sette.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

• Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (*separazione carta, vetro, ecc*).

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Il sistema di porta a porta cd spinto è stato esteso a tutto il centro urbano.

• Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.

• Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società IrpiniAmbiente S.p. A., nelle more della piena attivazione dell'ATO rifiuti a livello provinciale.

• **Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata**

a) Raccolta differenziata

Il Piano regionale dei Rifiuti adottato con Ordinanza n° 500 del 30 dicembre 2007 del Commissario Delegato per l'emergenza Rifiuti e ribadito dall'articolo 11 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n° 90, prevede che i comuni della Regione Campania debbono raggiungere i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

- *entro il 31/12/2009: 25 %*
- *entro il 31/12/2010: 35 %*
- *entro il 31/12/2011: 50 %*

Il Decreto Legislativo n° 152/2006 (Codice dell'Ambiente) all'articolo 205 ha stabilito che la percentuale minima di raccolta differenziata da raggiungere per ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO) sia pari a: *65 % entro il 31/12/2012*

Le percentuali di Raccolta differenziata registrate dall'Ente sono le seguenti:

- *2008: 35,93 %*
- *2009: 34,59 %*
- *2010: 32,69 %*
- *2011: 32,53 %*
- *2012: 31,52 %*
- *2013: 32,15 %*

Con deliberazione della Giunta Municipale n° 46 del 14/08/2014 l'Amministrazione Comunale ha richiesto al Ministero dell'Ambiente di fissare i seguenti di raccolta differenziata:

- *entro il 31/12/2014: 35 %*
- *entro il 31/12/2015: 45 %*
- *entro il 31/12/2016: 65 %*

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:

- *Raccolta domiciliare (vetro, bottiglie di plastica e lattine, definiti, imballaggi in materiali misti);*
- *Raccolta domiciliare di carta e cartone presso i grossi produttori;*
- *Raccolta rifiuti differenziati presso l'isola ecologica comunale;*
- *Raccolta domiciliare dell'umido presso utenze domestiche e non domestiche*

Con il modello gestionale, organizzativo ed operativo l'Ente è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 2.664.570 Kg di rifiuti solidi urbani, apri al 32,15 % del totale rifiuti.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotta pari 5.624.713 Kg su di un totale prodotto di è 8.289.200 Kg è stata smaltita in maniera indifferenziata.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- *copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

Obiettivo sociale

Il Comune in sede regolamentare ha provveduto ad inserire misure di incentivazione per il compostaggio domestico, per l'avvio al riciclo di rifiuti assimilati da parte degli stessi produttori, all'incentivazione delle piccole attività agrituristiche ed ad incentivare con riduzione tariffaria anche coloro che provvedono ad eliminare da i loro esercizi commerciali le cd "slot machines" con l'obiettivo di contrastare la ludopatia, oltre a prevedere l'esenzione totale dalla TARI, fino all'avvenuta bonifica, per i cittadini di Difesa Grande che hanno subito per oltre dieci anni la presenza di una discarica a livello regionale, subendono tuttora le conseguenze negative stante la mancata messa in sicurezza e bonifica del sito da parte del soggetto privato gestore della stessa.

Sono previste riduzioni tariffarie per unico occupante, uso stagionale, uso saltuario e parte abitativa di fabbricato rurale.

3 • Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gii elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune ha disciplinato con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionati alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune ha individuato le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2,3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati dei 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

COSTI E RISORSE FINANZIARIE

SPESE

Il punto di partenza sono gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014, rappresentati nell'allegato 4 che forma parte integrante e sostanziale del presente documento

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

a) *fissi*: $CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$

b) *variabili*: $CRT + CTS + CRD + CTR$

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2013 - 2014 necessari al calcolo della tariffa.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

METODOLOGIA

Nella prospettiva di applicazione di "**TARI tributo**" il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi.

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:

Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG.

Costi Comuni Diversi = CCD

Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

		TOTALE	FISSA	VARIABILE
CSL	Spazzamento e lavaggio strade			
	Spese diverse	€ 239.621,76	€ 239.621,76	€ 0,00
	TOTALE	€ 239.621,76	€ 239.621,76	€ 0,00
CRT	Raccolta e trasporto indifferenziato			
	Raccolta e trasporto r.s.u.	€ 164.049,66	€ 0,00	€ 164.049,66
	TOTALE	€ 164.049,66	€ 0,00	€ 164.049,66
CRD	Raccolta e trasporto frazioni differenziate			
	Raccolte differenziate	€ 489.026,14	€ 0,00	€ 489.026,14
	TOTALE	€ 489.026,14	€ 0,00	€ 489.026,14
CTR	Trattamento e recupero raccolte differenziate			
	Trattamento frazioni differenziate	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
	TOTALE	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
CTS	Trattamento e smaltimento r.s.u.			
	Smaltimento rifiuto indifferenziato	€ 755.000,00	€ 0,00	€ 755.000,00
	TOTALE	€ 755.000,00	€ 0,00	€ 755.000,00
AC	Altri costi eventuali			
	Varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CARC	Accertamento e riscossione			
	Costi di riscossione	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
CGG	Costi generali di gestione			
	Costi generali di gestione	€ 1.262.075,80	€ 1.262.075,80	€ 0,00
	TOTALE	€ 1.262.075,80	€ 1.262.075,80	€ 0,00
CCD	Costi comuni diversi			
	Costi comuni	€ 205.117,68	€ 205.117,68	€ 0,00
	TOTALE	€ 205.117,68	€ 205.117,68	€ 0,00
CK	Costi d'uso del capitale			
	Varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE GENERALE	€ 3.354.891,04	€ 1.796.815,24	€ 1.558.075,80
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

TARIFFE

Le tariffe proposte, tendenti alla copertura integrale dei suddetti costi, sono rappresentate nell'**allegato C)** che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione del presente.

Superto 1)

PIANO FINANZIARIO (At. A)

SERVIZIO RIFIUTI 2014

(con costi IrpiniAmbiente S.p.A. e con ipotesi riunione con IrpiniAmbiente SpA del 28/08/2014: costo 2014 = 2013)

capitolo	creditore	causale	2014
1248/1	Personale Servizio Ecologia	stipendi/oneri/salarioaccessorio/irap	184.517,68
1250/2-7-8-9	vari	Acquisto di beni di consumo per il Servizio Ecologia	9.600,00
1252	vari	Carburante per mezzi Servizio Ecologia	1.000,00
1262/4	vari	utenze	3.000,00
1262/6	vari	Servizi vari per Servizio Ecologia	7.000,00
1262/7	vari	Pulizia strade centro storico	30.000,00
1273	IrpiniAmbiente S.p.A.	Raccolta differenziata (€ 33.807,69 al mese)	405.692,28
1274/9	IrpiniAmbiente S.p.A.	Raccolta e trasporto umido (€ 30.030,00)	360.360,00
1274/11	IrpiniAmbiente S.p.A.	Conferimento umido (€ 0,198 al KG x quantitativi già fatturati fino a agosto (€ 194.253,00) + presunto fino al 31/12/2014)	300.000,00
1274/3	IrpiniAmbiente S.p.A.	Raccolta e trasporto indifferenziato (€ 27.341,61 al mese fino al 31/12/2014)	328.099,32
1274/12	cooperativa sociale Ariano Servizi - Cooperativa sociale Arianus	Raccolta carte e cartoni utenze commerciali	36.000,00
1274/15	IrpiniAmbiente S.p.A.	Tariffa stazione conferimento indifferenziato (0,039 al KG per quantitativi già fatturati fine ad Agosto (€ 135.980,00) + presunto fino al 31/12/2014)	190.000,00
1274/5	IrpiniAmbiente S.p.A.	Conferimento RSU indifferenziato (0,21273 Kg al giorno per quantitativi già fatturati fino ad Agosto (741.718,48) + presunto fino a dicembre)	1.130.000,00
1274/4	De Vizia Transfer srl	Pulizia strade (€ 17.468,48 al mese)	209.621,76
1274/13	IrpiniAmbiente S.p.A.	Smaltimento rifiuti Isola Ecologia	30.000,00
1274/14	Ditta Erreecologia srl	Servizi di trasporto e logistica per recupero RAEE	20.000,00
1278/2	vari	raccolta materiale ingombrante	20.000,00
TOTALE €			3.264.891,04

A	Titolo 1° - Funzione 9 - servizio 05	COSTO SERVIZIO RIFIUTI
---	--------------------------------------	------------------------

capitolo	creditori	causale	2014
172/1/5/200	Personale servizio Tributi	stipendi + oneri + salario accessorio + irap (due unità)	60.000,00
182/11	Engineering Tributi S.p.A.	compensi postalizzazione TARI	15.000,00
182/2 + 182/7	varie	spese varie per servizio tributi	15.000,00

B	Titolo 1° - Funzione 1 - servizio 04	90.000,00
---	--------------------------------------	-----------

C = A + B	COSTO COMPLESSIVO SERVIZIO RIFIUTI	3.354.891,04
-----------	------------------------------------	--------------

Il Responsabile del procedimento Servizio
Ragioneria
Rag. Nicoletta VILLANI

Il Dirigente Area Finanziaria
Dott. Generoso RUZZA

Il Responsabile procedimento Servizio
Ecologia
Sig. Michele PAGLIARO

Il Dirigente UTC
Arch. Giancarlo Corsano
04/09/2014



Au. e

PIANO FINANZIARIO				
Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 1.078.089,14	€ 934.845,48	€ 2.012.934,62	60%
Utenze Non Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 718.726,10	€ 623.230,32	€ 1.341.956,42	40%
Piano Finanziario complessivo			€ 3.354.891,04	

L'incidenza complessiva delle quote è:

Quota fissa	€ 1.796.815,24	53,56%
Quota variabile	€ 1.558.075,80	46,44%
Totale	€ 3.354.891,04	

I coefficienti utilizzati sono:

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	scelto
Nucleo da 1	0,81	0,6	1	1
Nucleo da 2	0,94	1,4	1,8	1,6
Nucleo da 3	1,02	1,8	2,3	1,8
Nucleo da 4	1,09	2,2	3	2,2
Nucleo da 5	1,1	2,9	3,6	2,9
Nucleo da 6	1,06	3,4	4,1	3,4



UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	scelto	Min.	Max.	scelto
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,45	0,63	0,45	4,00	5,50	4
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,33	0,47	0,705	2,90	4,12	6,18
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,36	0,44	0,44	3,20	3,90	3,9
AUTORIMESSE E MAGAZZINI CON RIDUZIONE	0,36	0,44	0,44	3,20	3,90	3,9
AUTORIMESSE, ECC. AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,36	0,44	0,44	3,20	3,90	3,9
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,63	0,74	1,036	5,53	6,55	9,17
CAMPEGGI, ECC. CON RIDUZIONE	0,63	0,74	1,036	5,53	6,55	9,17
CAMPEGGI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,63	0,74	1,036	5,53	6,55	9,17
STABILIMENTI BALNEARI	0,35	0,59	0,59	3,10	5,20	5,2
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,57	0,17	3,03	5,04	1,515
CAMPEGGI, ECC. CON RIDUZIONE	0,34	0,57	0,17	3,03	5,04	1,515
CAMPEGGI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,34	0,57	0,17	3,03	5,04	1,515
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,01	1,41	1,904	8,92	12,45	16,808
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	1,08	1,08	7,50	9,50	9,5
CASE DI CURA E RIPOSO	0,90	1,09	0,45	7,90	9,62	3,95
CASE DI CURA, ECC. AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,90	1,09	0,45	7,90	9,62	3,95
OSPEDALI	0,86	1,43	0,817	7,55	12,60	7,173
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,90	1,17	0,9	7,90	10,30	7,9
UFFICI, ECC. CON RIDUZIONE	0,90	1,17	0,9	7,90	10,30	7,9
UFFICI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,90	1,17	0,9	7,90	10,30	7,9
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,48	0,79	0,988	4,20	6,93	8,663
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,85	1,13	1,13	7,50	9,90	9,9
NEGOZI . ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,85	1,13	1,13	7,50	9,90	9,9
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,01	1,50	1,18	8,88	13,22	8,35
EDICOLA, ECC. CON RIDUZIONE	1,01	1,50	1,18	8,88	13,22	8,35
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,56	0,91	1,001	4,90	8,00	8,8
NEGOZI PARTICOLARI CON RIDUZIONE	0,56	0,91	1,001	4,90	8,00	8,8
NEGOZI PARTICOLARI AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,56	0,91	1,001	4,90	8,00	8,8
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,19	1,67	1,19	10,45	14,69	10,45
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,19	1,50	0,952	10,45	13,21	8,36
TINTORIE CON RIDUZIONE	1,19	1,50	0,952	10,45	13,21	8,36
BOTTEGHE ARTIGIANE AGEVOLATE PER SERVIZIO	1,19	1,50	0,952	10,45	13,21	8,36
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,77	1,04	0,77	6,80	9,11	6,8
FALEGNAMERIA CON RIDUZIONE	0,77	1,04	0,77	6,80	9,11	6,8
IDRAULICO, ELETTRICISTA, CON RIDUZIONE	0,77	1,04	0,77	6,80	9,11	6,8
CARPENTERIA, TIPOGRAFIA CON RIDUZIONE	0,77	1,04	0,77	6,80	9,11	6,8
MARMISTA, ECC. CON RIDUZIONE	0,77	1,04	0,77	6,80	9,11	6,8
BOTTEGA ARTIGIANA AGEVOLATA PER SERVIZIO	0,77	1,04	0,77	6,80	9,11	6,8
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,91	1,38	0,91	8,02	12,10	8,02
RIPARAZIONE PNEUMATICI CON RIDUZIONE	0,91	1,38	0,91	8,02	12,10	8,02
ELETTRAUTO, ECC. CON RIDUZIONE	0,91	1,38	0,91	8,02	12,10	8,02
AUTORIPARATORE CON RIDUZIONE	0,91	1,38	0,91	8,02	12,10	8,02
AUTOCARROZZERIA CON RIDUZIONE	0,91	1,38	0,91	8,02	12,10	8,02
CARROZZERIA, ECC. AGEVOLATA PER SERVIZIO	0,91	1,38	0,91	8,02	12,10	8,02
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,33	0,94	1,034	2,90	8,25	9,075
CARPENTERIA METALLICA CON RIDUZIONE	0,33	0,94	1,034	2,90	8,25	9,075

02

su e

OFFICINA MECCANICA CON RIDUZIONE	0,33	0,94	1,034	2,90	8,25	9,075
INDUSTRIA MARMI CON RIDUZIONE	0,33	0,94	1,034	2,90	8,25	9,075
ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,33	0,94	1,034	2,90	8,25	9,075
ATTIVITA' IND. CON RIDUZIONE (30%) AGEVOLATA SERVIZIO	0,33	0,94	1,034	2,90	8,25	9,075
ATTIVITA' IND. CON RIDUZIONE (40%) AGEVOLATA SERVIZIO	0,33	0,94	1,034	2,90	8,25	9,075
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	0,92	0,67	4,00	8,11	7,1
ATTIVITA' ARTIGIANALI CON RIDUZIONE	0,45	0,92	0,67	4,00	8,11	7,1
ATTIVITA' ARTIGIANALI AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,45	0,92	0,67	4,00	8,11	7,1
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	3,40	10,28	2,55	29,93	90,50	22,448
RISTORANTI RIDUZIONE AGRITURISMO	3,40	10,28	2,55	29,93	90,50	22,448
RISTORANTI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	3,40	10,28	2,55	29,93	90,50	22,448
MENSE, AMBURGHERIE	2,55	6,33	2,55	22,40	55,70	22,4
MENSE, ECC. RIDUZIONE AGRITURISMO	2,55	6,33	2,55	22,40	55,70	22,4
MENSE, ECC. AGEVOLATE PER SERVIZIO	2,55	6,33	2,55	22,40	55,70	22,4
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,56	7,36	2,56	22,50	64,76	22,5
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,56	2,44	1,56	13,70	21,50	13,7
SUPERMERCATI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	1,56	2,44	1,56	13,70	21,50	13,7
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,56	2,45	1,56	13,77	21,55	13,77
PLURILICENZE AGEVOLATE PER SERVIZIO	1,56	2,45	1,56	13,77	21,55	13,77
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,42	11,24	2,21	38,93	98,90	19,465
ORTOFRUTTA, ECC. AGEVOLATA PER SERVIZIO	4,42	11,24	2,21	38,93	98,90	19,465
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,65	2,73	1,65	14,53	23,98	14,53
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,35	8,24	3,35	29,50	72,55	29,5
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,77	1,91	1,91	6,80	16,80	16,8

Au. e

03



UTENZE DOMESTICHE

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,75	€ 57,23
NUCLEO 2	€ 1,24	€ 130,81
NUCLEO 3	€ 1,35	€ 147,17
NUCLEO 4	€ 1,44	€ 179,87
NUCLEO 5	€ 1,45	€ 237,10
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,40	€ 277,98

ABITAZIONE STAGIONALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,75	€ 57,23
NUCLEO 2	€ 0,87	€ 91,57
NUCLEO 3	€ 0,94	€ 103,02
NUCLEO 4	€ 1,01	€ 125,91
NUCLEO 5	€ 1,02	€ 165,97
NUCLEO 6 o superiore	€ 0,98	€ 194,59

ABITAZIONE STAGIONALE AGEVOLATA PER SERVIZIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,43	€ 32,70
NUCLEO 2	€ 0,50	€ 52,33
NUCLEO 3	€ 0,54	€ 58,87
NUCLEO 4	€ 0,58	€ 71,95
NUCLEO 5	€ 0,58	€ 94,84
NUCLEO 6 o superiore	€ 0,56	€ 111,19

ABITAZIONE RURALE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,75	€ 57,23
NUCLEO 2	€ 0,87	€ 91,57
NUCLEO 3	€ 0,94	€ 103,02
NUCLEO 4	€ 1,01	€ 125,91
NUCLEO 5	€ 1,02	€ 165,97
NUCLEO 6 o superiore	€ 0,98	€ 194,59

BOX RURALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,75	€ 57,23

ABITAZIONE DI RESIDENTI AGEVOLATA PER SERVIZIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,43	€ 32,70
NUCLEO 2	€ 0,50	€ 52,33
NUCLEO 3	€ 0,54	€ 58,87
NUCLEO 4	€ 0,58	€ 71,95
NUCLEO 5	€ 0,58	€ 94,84
NUCLEO 6 o superiore	€ 0,56	€ 111,19

Acc

ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,75	€ 57,23
NUCLEO 2	€ 1,24	€ 130,81
NUCLEO 3	€ 1,35	€ 147,17
NUCLEO 4	€ 1,44	€ 179,87
NUCLEO 5	€ 1,45	€ 237,10
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,40	€ 277,98

ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI AGEVOLATA PER SERVIZIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,43	€ 32,70
NUCLEO 2	€ 0,50	€ 52,33
NUCLEO 3	€ 0,54	€ 58,87
NUCLEO 4	€ 0,58	€ 71,95
NUCLEO 5	€ 0,58	€ 94,84
NUCLEO 6 o superiore	€ 0,56	€ 111,19

BOX DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 1,07	€ 81,76

BOX DI RESIDENTI AGEVOLATO PER SERVIZIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,43	€ 32,70

POSTI AUTO DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 1,07	€ 81,76

ABITAZIONE NON RISCONTRATA IN ANAGRAFE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 1,07	€ 81,76

ABITAZIONE AGEVOLATA PER SERVIZIO NON RISCONTRATA IN ANAGRAFE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,43	€ 32,70

BOX RESIDENTI NON RISCONTRATO IN ANAGRAFE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 1,07	€ 81,76

05

Au. e



ABITAZIONE DI NON RESIDENTI AGEVOLATA PER SERVIZIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,43	€ 32,70
NUCLEO 2	€ 0,50	€ 52,33
NUCLEO 3	€ 0,54	€ 58,87
NUCLEO 4	€ 0,58	€ 71,95
NUCLEO 5	€ 0,58	€ 94,84
NUCLEO 6 o superiore	€ 0,56	€ 111,19

BOX DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,75	€ 57,23

BOX DI NON RESIDENTI AGEVOLATO PER SERVIZIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,43	€ 32,70

POSTI AUTO DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,75	€ 57,23

huc

06



UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione	fissa	variabile	TOTALE
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,15	1,01	2,16
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,80	1,55	3,36
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,13	0,98	2,11
320 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI CON RIDUZIONE	0,90	0,79	1,69
370 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,45	0,39	0,84
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,65	2,31	4,96
420 - CAMPEGGI, ECC. CON RIDUZIONE	2,12	1,85	3,97
470 - CAMPEGGI ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	1,06	0,92	1,98
5 - STABILIMENTI BALNEARI	1,51	1,31	2,82
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,44	0,38	0,82
620 - ESPOSIZIONI, ECC. CON RIDUZIONE	0,35	0,30	0,65
670 - ESPOSIZIONE, ECC. AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,17	0,15	0,33
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	4,87	4,23	9,10
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,76	2,39	5,15
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	1,15	0,99	2,15
970 - CASE DI CURA ECC. AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,46	0,40	0,86
10 - OSPEDALI	2,09	1,80	3,90
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2,30	1,99	4,29
1120 - UFFICI, ECC. CON RIDUZIONE	1,84	1,59	3,43
1170 - UFFICI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,92	0,80	1,72
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,53	2,18	4,71
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2,89	2,49	5,38
1370 - NEGOZI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	1,16	1,00	2,15
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,02	2,10	5,12
1420 - EDICOLA, ECC. CON RIDUZIONE	2,42	1,68	4,10
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,56	2,21	4,78
1515 - NEGOZI PARTICOLARI CON RIDUZIONE	2,18	1,88	4,06
1570 - NEGOZI PARTICOLARI AGEVOLATI PER SERVIZIO	1,02	0,89	1,91
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,05	2,63	5,68
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,44	2,10	4,54
1720 - TINTORIE CON RIDUZIONE	1,95	1,68	3,63
1770 - BOTTEGHE ARTIGIANE DI SERVIZI AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,97	0,84	1,82
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,97	1,71	3,68
1820 - FALEGNAMERIA CON RIDUZIONE	1,58	1,37	2,95
1830 - IDRAULICO, ELETTRICISTA, ECC. CON RIDUZIONE	1,38	1,20	2,58
1840 - CARPENTERIA, TIPOGRAFIA, ECC. CON RIDUZIONE	1,18	1,03	2,21
1860 - MARMISTA, ECC. CON RIDUZIONE	0,79	0,68	1,47
1870 - BOTTEGA ARTIGIANA AGEVOLATA PER SERVIZIO	0,79	0,68	1,47
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,33	2,02	4,35
1920 - RIPARAZIONE PNEUMATICI CON RIDUZIONE	1,86	1,61	3,48

fu. e



1930 – ELETTRAUTO, ECC. CON RIDUZIONE	1,63	1,41	3,04
1950 – AUTORIPARATORE CON RIDUZIONE	1,16	1,01	2,17
1960 – AUTOCARROZZERIA CON RIDUZIONE	0,93	0,81	1,74
1970 – CARROZZERIA, ECC. AGEVOLATA PER SERVIZIO	0,93	0,81	1,74
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,65	2,28	4,93
2040 – CARPENTERIA METALLICA CON RIDUZIONE	1,59	1,37	2,96
2050 –OFFICINA MECCANICA CON RIDUZIONE	1,32	1,14	2,47
2060 – INDUSTRIA MARMI CON RIDUZIONE	1,06	0,91	1,97
2070 – ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLATE PER SERVIZIO	1,06	0,91	1,97
20730 – ATTIVITA' INDUSTRIALI CON RIDUZIONE (30%) AGEVOLATA SERVIZIO	1,06	0,91	1,97
20740 – – ATTIVITA' INDUSTRIALI CON RIDUZIONE (40%) AGEVOLATA SERVIZIO	1,06	0,91	1,97
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,71	1,79	3,50
2140 – ATTIVITA' ARTIGIANALI CON RIDUZIONE	1,03	1,07	2,10
2170 – ATTIVITA' ARTIGIANALI AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,69	0,71	1,40
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	6,53	5,65	12,18
2230 – RISTORANTI RIDUZIONE AGRITURISMO	4,57	3,95	8,52
2270 – RISTORANTI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	2,61	2,26	4,87
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,53	5,64	12,16
2330 – MENSE, ECC. RIDUZIONE AGRITURISMO	4,57	3,95	8,51
2370 – MENSE, ECC. AGEVOLATE PER SERVIZIO	2,61	2,25	4,87
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	6,55	5,66	12,21
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	3,99	3,45	7,44
2570 – SUPERMERCATI, ECC. AGEVOLATI PER SERVIZIO	1,60	1,38	2,98
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,99	3,46	7,46
2670 – PLURILICENZE, ECC. AGEVOLATE PER SERVIZIO	1,60	1,39	2,98
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,66	4,90	10,55
2770 – ORTOFRUTTA, ECC. AGEVOLATA PER SERVIZIO	2,26	1,96	4,22
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,22	3,66	7,88
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	8,57	7,42	16,00
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4,89	4,23	9,12

ALLEGATO @

